

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI

DELL'ART.17 DEL D.LGS.4 DICEMBRE 1997 N.460.

REPERTORIO N.17.199

RACCOLTA N. 7159

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici, il giorno diciassette (17) del mese di dicembre, in Roma e nel mio studio in Via Monte Zebio n.30.

Dinanzi a me Avv. **Vincenzo Ferrara fu Luigi**, Notaro in Roma, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

sono comparsi i signori

- **ANTIGNANI Prof. PIER LUIGI** nato a Roma il 29 agosto 1952, ivi residente alla Via Germanico n. 211, Codice Fiscale NTG PLG 52M29 H501Z;

- **MARTINELLI Prof. OMBRETTA**, nata a Roma il 16 febbraio 1961, ivi residente alla Via Trionfale n. 6.812, Codice Fiscale MRT MRT 61B56 H5010.

Detti componenti, dell'identità personale dei quali io Notaro sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

**ART.1** - E' costituita tra i componenti una Associazione denominata "**FONDAZIONE ITALIANA VASCOLARE O.N.L.U.S.**", in sigla "**F.I.V. O.N.L.U.S.**".

L'Associazione ha la sua sede legale nel Comune di Roma, Via Germanico n.211.

**ART.2** - Scopo dell'associazione è l'esclusivo perseguimento di finalità sociali, umanitarie, sanitarie e di solidarietà sociale. L'associazione, per il raggiungimento del suo fine primario, promuove i progetti di sviluppo per il miglioramento della qualità di vita delle popolazioni che siano in condizioni di povertà o comunque di inferiorità sociale; facilita i rapporti fra le associazioni, fondazioni, organi istituzionali di tipo umanitario; stabilisce relazioni con associazioni similari italiane, straniere ed internazionali, cui può affiliarsi; utilizza, sempre nell'ottica dello scopo dell'associazione, convegni, conferenze, seminari, corsi, pubblicazioni, e ogni altra operazione inerente a favorire la divulgazione e la comunicazione all'interno dei suoi associati.

L'associazione, che non ha finalità di lucro, persegue, inoltre esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori della ricerca scientifica di particolare interesse collettivo, della prevenzione e della formazione, in favore di soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari, anche attraverso l'opera dei medici e degli specialisti che hanno il contatto diretto con i predetti soggetti.

Essa, in particolare, opera, nel rispetto dell'articolo 10 del D.Lgs. del 4.12.1997 n. 460 relativamente allo svolgimento di attività, nel settore della assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria e della prevenzione.

Avv. Vincenzo Ferrara Notaio in Roma  
00195 Roma - Via Monte Zebio, 30 - Tel. 06.3241838 - 06.3235624 - Fax 06.32502508



di particolare interesse sociale svolta direttamente o affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente.

Inoltre essa ha per scopo:

- l'impulso della ricerca scientifica e della formazione di ricercatori nel settore delle malattie vascolari;
- la promozione e la realizzazione di attività di formazione in materia vascolare in favore di vasculopatici cronici e dei familiari degli stessi;
- la promozione, il sostegno e la gestione di iniziative rivolte ad informare ed a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla diffusione e la rilevanza clinica e sociale delle malattie vascolari e sull'importanza della prevenzione quale mezzo più efficace per combatterle.

Le predette attività dovranno essere complementari a quelle svolte dalla Società Italiana di Diagnostica Vascolare e sinergiche alle medesime e verranno realizzate anche in collaborazione con il Centro Studi della Società Italiana di Diagnostica Vascolare.

L'Associazione, inoltre, può:

- costituire, e/o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima;
- costituire ovvero partecipare a Società, di persone o di capitali, purchè svolgano attività dirette al perseguimento degli scopi statutari dell'Associazione;
- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di alcune delle attività sopra indicate;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, e di quelle strumentali sopra indicate.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle di cui alla lettera a) del D.Lgs.460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Atto Costitutivo e dello Statuto dell'Associazione.

**ART.3** - La durata dell'associazione è illimitata.

**ART.4** - Per il raggiungimento dei suoi scopi la F.I.V. potrà:

- a) sostenere le iniziative e le attività scientifiche e di ricerca nel settore delle malattie vascolari di altre associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, dando priorità a quelle proposte e/o svolte dalla Società Italiana di Diagnostica Vascolare;
- b) promuovere e organizzare iniziative idonee a favorire l'organico contatto tra l'Associazione, il sistema della ricerca nazionale ed internazionale, i relativi addetti e il



pubblico;

c) promuovere e realizzare attività di formazione nel settore delle malattie vascolari, in favore degli operatori sanitari e della popolazione, nel rispetto dei limiti imposti dall'art. 10, comma 5, del D.Lgs. 460/97;

d) diffondere le conoscenze sulla prevenzione e sulla terapia delle malattie vascolari;

e) ideare, programmare e svolgere progetti di ricerca scientifica, sia di base che clinica, anche in collaborazione con soggetti terzi pubblici e privati;

f) ideare, sostenere, promuovere, organizzare, finanziare direttamente o indirettamente, iniziative nel campo della editoria e della comunicazione riguardanti eventi, fatti o espressioni culturali e sociali attinenti lo scopo e le attività dell'Associazione, utilizzando i mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni, inclusi stampa, radiotelevisione, sistemi multimediali e virtuali, a livello locale, nazionale o internazionale;

g) ricevere contributi e sovvenzioni da enti pubblici, territoriali e non, e da soggetti ed enti e società privati, partecipare ad organismi ed enti nazionali ed internazionali;

h) promuovere la raccolta di fondi e finanziamenti a favore dell'Associazione ed altri Enti ed Organismi che perseguano scopi analoghi;

i) amministrare e gestire i beni di cui l'Associazione sia proprietaria, locatrice, comodataria, concessionaria o comunque detentrica;

j) stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'acquisto a qualsiasi titolo ed anche tramite assunzione di prestiti e mutui, di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti pubblici o privati, anche trascrivibili in Pubblici Registri;

**ART.5** - L'Associazione sarà retta da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri a nove membri secondo le norme dello Statuto.

A comporre il primo Consiglio di Amministrazione, sino alla prima adunanza del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Diagnostica Vascolare che procederà alla nomina dei componenti del Consiglio secondo le modalità indicate all'articolo 7 (sette) dello Statuto, vengono nominati:

- il Prof. **PIER LUIGI ANTIGNANI**, come sopra generalizzato, quale Presidente;

- la Prof. **OMBRETTA MARTINELLI**, come sopra generalizzata, quale Vice Presidente.

Il Consiglio Di Amministrazione nomina fra i suoi membri il dott. **LEONARDO ALUIGI**, nato a Rimini il 27 ottobre 1952, quale Segretario Generale.



ed anche in giudizio spetta al Presidente.

**ART.6** - Possono far parte dell'Associazione tutti i soggetti, persone fisiche ed enti di diritto privato, che, essendo interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali, ne facciano domanda, sottoscrivano l'adesione nei modi indicati dagli Organi Direttivi e ne accettino lo Statuto e le disposizioni impartite dal Consiglio di Amministrazione.

E' garantita l'uniformità del rapporto e delle modalità associative.

Si esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa degli associati, il cui rapporto associativo e le modalità di associazione vengono uniformemente disciplinate al fine di garantire l'effettività del rapporto medesimo.

**ART.7** - Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dai beni di cui la stessa è stata dotata in sede di atto costitutivo. Il patrimonio potrà essere aumentato con donazioni, offerte, disposizioni testamentarie, e qualsiasi altra liberalità, con le modalità ed alle condizioni prescritte dalla legge in materia. I redditi derivanti dalla gestione, nonché le liberalità o disposizioni, non specificamente destinate ad incremento del patrimonio, saranno interamente devoluti, agli scopi dell'Associazione, nell'esercizio cui i redditi si riferiscono, o in esercizi successivi. Il Consiglio di Amministrazione potrà disporre che tutte o parte delle rendite di uno o più esercizi, vengano attribuiti al patrimonio.

La F.I.V. si impegna a:

- non distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- redigere il bilancio o rendiconto annuale.

**ART.8** - Il Presidente viene autorizzato a compiere eventualmente tutte le pratiche necessarie per il conseguimento da parte dell'Associazione della personalità giuridica.

**ART.9** - Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico dell'Associazione.

**ART.10** - La vita dell'Associazione, ed ogni regolamentazione dei rapporti ed organi sociali, di amministrazione, funzionamento e patrimoniali, sono retti dallo Statuto dell'Associazione, che viene qui di seguito ritrascritto per formarne parte integrante e sostanziale:

**"Statuto**

**"FONDAZIONE ITALIANA VASCOLARE O.N.L.U.S."**

**1 COSTITUZIONE E RICONOSCIMENTO**

E' costituita una Associazione denominata **"FONDAZIONE ITALIANA VASCOLARE O.N.L.U.S."**, in sigla **"F.I.V. O.N.L.U.S."**.

La **"F.I.V. O.N.L.U.S."** è tenuta a utilizzare, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

**2. SEDE**

L'Associazione ha sede legale in Comune di Roma, Via Germanico n.211.

**3. SCOPO**

Scopo dell'Associazione è l'esclusivo perseguimento di finalità sociali, umanitarie, sanitarie e di solidarietà sociale. L'associazione, per il raggiungimento del suo fine primario, promuove i progetti di sviluppo per il miglioramento della qualità di vita delle popolazioni che siano in condizioni di povertà o comunque di inferiorità sociale; facilita i rapporti fra le associazioni, fondazioni, organi istituzionali di tipo umanitario; stabilisce relazioni con associazioni similari italiane, straniere e internazionali, cui può affiliarsi; utilizza, sempre nell'ottica dello scopo dell'associazione, convegni, conferenze, seminari, corsi, pubblicazioni, e ogni altra operazione inerente a favorire la divulgazione e comunicazione all'interno dei suoi associati.

L'Associazione, che non ha finalità di lucro, persegue, inoltre, esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori della ricerca scientifica di particolare interesse collettivo, della prevenzione e della formazione, in favore di soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari, anche attraverso l'opera dei medici e degli specialisti che hanno il contatto diretto con i predetti soggetti.

Essa, in particolare, opera nel rispetto dell'articolo 10 del DL del 4.12.1997 n. 460 relativamente allo svolgimento di attività nel settore della assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria e della prevenzione, dell'istruzione e della formazione; della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente o affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente.

Inoltre essa ha per scopo:

- l'impulso della ricerca scientifica e della formazione di





- la promozione e la realizzazione di attività di formazione in materia vascolare in favore di vasculopatici cronici e dei familiari degli stessi;
- la promozione, il sostegno e la gestione di iniziative rivolte ad informare ed a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla diffusione e la rilevanza clinica e sociale delle malattie vascolari e sull'importanza della prevenzione quale mezzo più efficace per combatterle.

Le predette attività dovranno essere complementari a quelle svolte dalla Società Italiana di Diagnostica Vascolare e sinergiche alle medesime e verranno realizzate anche in collaborazione con il Centro Studi della Società Italiana di Diagnostica Vascolare.

#### **4. ATTIVITA' STRUMENTALI: ACCESSORIE E CONNESSE**

Per il raggiungimento dei suoi scopi la F.I.V. potrà:

- a) sostenere le iniziative e le attività scientifiche e di ricerca nel settore delle malattie vascolari di altre associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, dando priorità a quelle proposte e/o svolte dalla Società Italiana di Diagnostica Vascolare;
- b) promuovere e organizzare iniziative idonee a favorire l'organico contatto tra l'Associazione, il sistema della ricerca nazionale ed internazionale, i relativi addetti e il pubblico;
- c) promuovere e realizzare attività di formazione nel settore delle malattie vascolari, in favore degli operatori sanitari e della popolazione, nel rispetto dei limiti imposti dall'art. 10, comma 5, del D.Lgs. 460/97;
- d) diffondere le conoscenze sulla prevenzione e sulla terapia delle malattie vascolari;
- e) ideare, programmare e svolgere progetti di ricerca scientifica, sia di base che clinica, anche in collaborazione con soggetti terzi pubblici e privati;
- f) ideare, sostenere, promuovere, organizzare, finanziare direttamente o indirettamente, iniziative nel campo della editoria e della comunicazione riguardanti eventi, fatti o espressioni culturali e sociali attinenti lo scopo e le attività dell'Associazione, utilizzando i mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni, inclusi stampa, radiotelevisione, sistemi multimediali e virtuali, a livello locale, nazionale o internazionale;
- g) ricevere contributi e sovvenzioni da enti pubblici, territoriali e non, e da soggetti ed enti e società privati, partecipare ad organismi ed enti nazionali ed internazionali;
- h) promuovere la raccolta di fondi e finanziamenti a favore dell'Associazione ed altri Enti ed Organismi che perseguano scopi analoghi;
- i) amministrare e gestire i beni di cui l'Associazione sia proprietaria, locatrice, comodataria, concessionaria o comunque detentrica;

j) stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'acquisto a qualsiasi titolo ed anche tramite assunzione di prestiti e mutui, di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti pubblici o privati, anche trascrivibili in Pubblici Registri;

k) costituire, e/o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima;

l) costituire ovvero partecipare a Società, di persone o di capitali, purchè svolgano attività dirette al perseguimento degli scopi statutari dell'Associazione;

m) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di alcune delle attività sopra indicate;

n) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, e di quelle strumentali sopra indicate.

o) L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle di cui alla lettera a) del D.Lgs.460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

La F.I.V. si impegna a:

- non distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

- devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

- redigere il bilancio o rendiconto annuale.

##### **5. PATRIMONIO**

Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dai beni di cui la stessa è stata dotata in sede di atto costitutivo. Il patrimonio potrà essere aumentato con donazioni, offerte, disposizioni testamentarie, e qualsiasi altra liberalità, con le modalità ed alle condizioni prescritte dalla legge in materia. I redditi derivanti dalla gestione, nonché le liberalità o disposizioni, non specificamente destinate ad



scopi dell'Associazione, nell'esercizio cui i redditi si riferiscono, o in esercizi successivi. Il Consiglio di Amministrazione potrà disporre che tutte o parte delle rendite di uno o più esercizi, vengano attribuiti al patrimonio.

#### **6. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Organi dell'Associazione sono: A) il Consiglio di Amministrazione; B) il Presidente; C) il Vice Presidente; D) il Segretario Generale; E) il Collegio dei Revisori; F) il Consiglio Scientifico. Può essere creato un collegio dei Probiviri da parte del Consiglio di Amministrazione con specifica nota riportata nel Regolamento Interno.

#### **7. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

La F.I.V. è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, tra cui il Presidente e il Vice Presidente. I componenti sono nominati dal Consiglio Direttivo della Società Italiana di Diagnostica Vascolare, al di fuori dei propri membri, fatta eccezione per il Presidente e il Vice Presidente che possono ma non obbligatoriamente far parte del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Diagnostica Vascolare. Essi durano in carica per un periodo di quattro anni, e sono rieleggibili per due mandati. La nomina a componente del Consiglio di Amministrazione non comporta alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragione dell'ufficio ricoperto. Il Presidente partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione nel quadriennio successivo alla scadenza del suo mandato.

#### **8. POTERI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della F.I.V.. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire specifiche deleghe per l'ordinaria amministrazione ai propri membri ed al Segretario Generale, da esercitarsi con firma o abbinata ad un altro o ad altri dei delegati, ad esclusione delle seguenti materie che restano di esclusiva competenza del Consiglio: (a) approvare il bilancio preventivo; (b) approvare il bilancio consuntivo; (c) ripartire ad assegnare le rendite periodiche ed annuali; (d) aprire e chiudere depositi bancari in qualunque forma; (e) determinare le modalità di investimento del patrimonio dell'Associazione; (f) ratificare i provvedimenti che, in via d'urgenza ed imposti da circostanze eccezionali, fossero assunti dal Presidente o dal Vice Presidente; (g) modificare lo Statuto dell'Associazione previa autorizzazione del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Diagnostica Vascolare; (h) deliberare in merito alla partecipazione in altri organismi e enti; (i) procedere alla cooptazione od integrazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui si debba sostituire uno o più componenti dello stesso od aumentarne il numero fino al massimo consentito, previa delega del Consiglio Direttivo della So-

cietà Italiana di Diagnostica vascolare; (1) costituire di volta in volta, in vista della realizzazione di specifici progetti scientifici, programmati insieme ad altra associazione e/o società medico-scientifica, uno o più sottocomitati tecnico-scientifici, con durata pari al compimento del progetto, composti da tre membri indicati congiuntamente dal Centro Studi SIDV e dalla F.I.V. e da tre membri, personalità illustri e studiosi, indicati dall'associazione e/o società medico-scientifica partner.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza di almeno la metà dei componenti ed è richiesto il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. Il Consigliere che non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio può essere dichiarato decaduto dalla carica.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria non meno di due volte l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi opportuno, ovvero ne sia fatta richiesta da tre dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente mediante lettera raccomandata o mediante fax o posta elettronica, spediti almeno quindici giorni prima della convocazione, e recanti l'ordine del giorno. In casi eccezionali o di urgenza, lo stesso può essere convocato con telegramma, o fax o posta elettronica spediti almeno tre giorni prima la data di convocazione. Sono valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione effettuate in luogo diverso dalla sede della F.I.V. ovvero mediante strumenti di videoconferenza o audio-conferenza, purchè: siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione; sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro previamente vidimato e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Generale.

#### **9. PRESIDENTE**

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo della Società Italiana di Diagnostica Vascolare, rimane in carica per un periodo di quattro anni, ed è rieleggibile. Nel quadriennio successivo alla scadenza del suo mandato egli parteciperà, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con carica consultiva.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della F.I.V.. Al Presidente è riconosciuto il potere: a) di convocare il Con-

siglio di Amministrazione; b) di assumere in via d'urgenza e giustificati da circostanze eccezionali, provvedimenti relativi all'ordinaria gestione della F.I.V. Tali provvedimenti saranno sottoposti a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella riunione successiva alla loro adozione.

#### **10. VICE PRESIDENTE**

Il Vice Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo dal socio fondatore SIDV contestualmente alla nomina del Presidente, rimane in carica per un periodo di quattro anni coincidente con la durata della carica del Presidente. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente della F.I.V. ogni qual volta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

#### **11. SEGRETARIO GENERALE**

Il Consiglio di Amministrazione nominerà, tra i suoi membri, il Segretario Generale determinandone i poteri tra quelli delegabili ai sensi dell'art. 8 secondo comma. Il Segretario Generale, quando partecipa ai Consigli di Amministrazione, redige i relativi verbali.

#### **12. COLLEGIO DEI REVISORI**

Il Collegio dei Revisori, cui sono demandati i controlli di cui all'art. 2403 del Codice Civile, è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina anche l'eventuale indennità. Il Presidente dei membri effettivi ed almeno un Sindaco supplente sono scelti tra gli iscritti all'albo dei Revisori Contabili. I Revisori nominati durano in carica per un quadriennio e sono rieleggibili. I supplenti subentrano, in ogni caso di cessazione di un Revisore effettivo, secondo il principio di anzianità. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere. I Revisori curano la tenuta del libro delle loro adunanze, partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione ed i relativi libri, danno parere sui bilanci consuntivi e preventivi corredandoli ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge, di idonea relazione.

#### **13. CONSIGLIO SCIENTIFICO**

Il Consiglio Scientifico è organo consultivo e propositivo dell'Associazione. E' composto da cinque a sette membri nominati dal Consiglio di Amministrazione, tra persone italiane o straniere, particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nei settori di interesse dell'Associazione. I membri del Consiglio Scientifico esercitano il loro incarico a titolo gratuito, durano in carica quattro anni, in coincidenza con la durata del Consiglio di Amministrazione e sono rieleggibili. Il Consiglio Scientifico è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente,

con le medesime modalità previste per la convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Sono valide le riunioni del Consiglio Scientifico effettuate in luogo diverso dalla sede della F.I.V. ovvero mediante strumenti di videoconferenza o audio-conferenza, purchè sia identificabile l'identità degli intervenuti e sia consentito a questi ultimi di partecipare alla discussione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Il membro che non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio Scientifico può essere dichiarato decaduto dalla carica. Il Consiglio Scientifico svolgerà una funzione tecnico - consultiva in ogni questione in cui il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario e potrà proporre al Consiglio di Amministrazione iniziative nei settori di interesse dell'Associazione.

#### **14. SOCI ORDINARI E SOCI SOSTENITORI**

Possono far parte dell'Associazione tutti i soggetti, persone fisiche ed enti di diritto privato, che, essendo interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali, ne facciano domanda sottoscrivano l'adesione nei modi indicati dagli Organi Direttivi e ne accettino lo Statuto e le disposizioni impartite dal Consiglio di Amministrazione.

E' garantita l'uniformità del rapporto e delle modalità associative.

Si esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa degli associati, il cui rapporto associativo e le modalità di associazione vengono uniformemente disciplinate al fine di garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Il Socio ordinario è una persona fisica che versa all'Associazione una quota annuale il cui ammontare viene stabilito nel Regolamento interno. Esso risulta in carica se in regola con il versamento della quota sociale e decade automaticamente dal suo ruolo trascorsi tre anni di morosità. I soci ordinari vengono accettati dal Consiglio di Amministrazione previa presentazione di una domanda corredata da curriculum vitae.

Possono aderire alla F.I.V., come Sostenitori e previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, persone fisiche e giuridiche che effettuano versamenti al fondo di dotazione della F.I.V. per le finalità di cui all'articolo 3 del presente Statuto o contribuiscano economicamente alle attività dell'Associazione. La qualifica di socio sostenitore viene acquisita mediante il versamento annuale di una quota che sarà stabilita nel Regolamento Interno.

#### **15. CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO**

L'esercizio finanziario dell'Associazione termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione è convocato

per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione è convocato per la predisposizione e l'approvazione del bilancio preventivo del successivo esercizio. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono il Consiglio di Amministrazione convocato per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

#### **16. AVANZI DI GESTIONE**

Alla F.I.V. è vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi riserve o patrimonio durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (o.n.l.u.s.) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per il raggiungimento delle finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, fermo restando quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 4 e salvi gli obblighi di legge.

#### **17. SCIoglimento**

In caso di estinzione, per qualunque causa, la F.I.V. ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

#### **18. CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà sottoposta al giudizio di un Collegio di tre arbitri di cui uno da nominarsi da ciascuna delle parti ed il terzo, ove manchi l'accordo dei due arbitri già nominati, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale della circoscrizione ove ha sede l'Associazione. Gli arbitri decideranno in via irrituale e quindi come amichevoli compositori secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. Le parti si obbligano a dare pronta e puntuale esecuzione alle decisioni degli arbitri che sin d'ora riconoscono come espressione della loro stessa originaria volontà.

#### **19. REGOLAMENTO INTERNO**

Tutto ciò che non è espressamente riportato nel presente statuto, viene regolamentato da un regolamento interno che viene redatto dal Presidente e dal Segretario e posto a votazione per approvazione al Consiglio di Amministrazione. Il regolamento interno viene approvato con la maggioranza dei presenti.

#### **20. VARIE**

Per disciplinare ciò che non è previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e alle disposizioni recate nel D. Lgs. 460/1997 e nel D.P.R. 135/2003".

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto da mano fida ed in parte di mio pugno per sette fogli, ventiquattro intere pagine e parte della venticinquesima e da me letto ai comparenti che lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono, essendo le ore diciannove e venti minuti.

F.TO PIER LUIGI ANTIGNANI - OMBRETTA MARTINELLI - VINCENZO FERRARA Notaio

REG.TO A ROMA 2 IL 2/11 2014  
AL N° 6 SUT  
COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE CHE SI  
RILASCIA PER USO CONSENTITO  
CON STA DI QUATTRO FOGLI  
ROMA 13 GEN 2014

  
